



CITTÀ DI CANICATTÌ

REGOLAMENTO DI INDIVIDUAZIONE PROCEDURE INTERNE E ORGANI SOSTITUTIVI IN CASO DI CONFERIMENTO DI INCARICHI NULLI

(Artt. 17 e 18 Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39)

SOMMARIO

TITOLO I	PRINCIPI E DISCIPLINA GENERALE	
	Articolo 1	Oggetto e finalità
	Articolo 2	Accertamento cause di inconferibilità e incompatibilità
	Articolo 3	Individuazione soggetto rilevatore
	Articolo 4	Procedura di accertamento della nullità
	Articolo 5	Obblighi di pubblicazione e comunicazione
	Articolo 6	Procedura sostitutiva
	Articolo 7	Decorrenza periodo di interdizione del potere di conferire incarichi
	Articolo 8	Organo surrogante
TITOLO II	DISPOSIZIONI FINALI	
	Articolo 9	Abrogazione di norme, entrata in vigore e pubblicità
	Articolo 10	Rinvio dinamico

TITOLO I

PRINCIPI E DISCIPLINA GENERALE

Art. 1

Oggetto e finalità

Il presente regolamento, in attuazione a quanto previsto dall'art. 18, comma 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e tenendo presente il comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 14 maggio 2015, disciplina le procedure interne e individua gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di mesi tre in cui, ai sensi dell'art. 18, comma 2 del decreto legislativo n. 39/2013, agli organi titolari viene interdetta la possibilità di conferimento.

Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e i relativi contratti sono nulli ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 del suddetto decreto.

Art. 2

Accertamento cause di inconferibilità e incompatibilità

Tutti i provvedimenti adottati da parte degli organi del Comune aventi per oggetto il conferimento di incarichi, anche presso pubbliche amministrazioni ed enti pubblici o privati in controllo pubblico, devono essere preceduti dall'acquisizione della dichiarazione di inesistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni normative, resa dai soggetti a cui l'incarico viene conferito.

La dichiarazione deve essere resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e deve essere pubblicata sul sito "web" istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Art. 3

Individuazione soggetto rilevatore

La funzione di contestazione dell'esistenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità nell'assunzione di funzioni o incarichi è attribuita al Responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente, al quale vanno trasmessi tutti i provvedimenti di conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nell'ente, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato controllati da parte del Comune di Canicattì entro sette giorni dalla loro adozione.

Art. 4

Procedura di accertamento della nullità

Il Responsabile della prevenzione della corruzione qualora venga a conoscenza di conferimento di incarico da parte di organi del Comune di Canicattì in violazione delle disposizioni inerenti la conferibilità e la compatibilità degli incarichi previsti dal decreto legislativo n. 39 del 2013, contesta la circostanza sia all'organo conferente sia al soggetto incaricato, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per dedurre alle contestazioni, anche con eventuale richiesta di audizione.

Entro i quindici giorni successivi al termine per la presentazione delle deduzioni o dalla data di audizione (se richiesta), il Responsabile della prevenzione della corruzione archivia il procedimento qualora - alla luce delle deduzioni presentate - non ritenga sussistere violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 39 del 2013 oppure - in caso contrario - accerta, con provvedimento espresso e motivato (contenente l'indicazione delle disposizioni violate), la nullità dell'atto di conferimento e comunica la circostanza all'organo conferente (per l'adozione dei provvedimenti di competenza) e al soggetto incaricato.

Art. 5

Obblighi di pubblicazione e comunicazione

Il provvedimento di accertamento della nullità dell'atto per violazione delle disposizioni sul conferimento di incarichi di cui all'art. 4 è pubblicato sul sito "web" istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" e comunicato al Sindaco e all'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), fermi restando gli obblighi di legge in caso di ipotesi di violazione della legge penale o di danno erariale.

Art. 6

Procedura sostitutiva

Entro dieci giorni dall'accertamento della nullità dell'incarico il Responsabile della prevenzione della corruzione invita l'organo surrogante a valutare la necessità di affidare nuovamente l'incarico di cui è stata accertata la nullità indicando la causa di nullità rilevata.

Se l'organo surrogante valuta che sussista, per espressa disposizione normativa, l'obbligo giuridico di procedere alla nomina oppure ritenga comunque opportuno affidare l'incarico, procede entro dieci giorni ad attivare la procedura di nomina da concludersi entro i successivi dieci giorni, salvo norme che impongano termini diversi, eliminando la causa che ha determinato la nullità nel precedente atto di incarico ed indicando espressamente i rimedi adottati.

L'organo che procede in via sostitutiva comunica le decisioni assunte al Responsabile della prevenzione della corruzione, al quale trasmette l'atto di incarico.

Art.7

Decorrenza periodo di interdizione del potere di conferire incarichi

Il periodo di interdizione (mesi tre) al conferimento di incarichi previsto dall'art. 18, comma 2 del decreto legislativo n. 39/2013 decorre dal giorno successivo all'atto di accertamento della nullità dell'incarico.

Art. 8

Organo surrogante

Durante il periodo di interdizione del soggetto titolare del potere di conferire l'incarico dichiarato nullo per violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 il relativo potere sostitutivo è conferito:

- al Vice Sindaco per gli incarichi di competenza del Sindaco;
- al Segretario Generale per gli incarichi di competenza dei dirigenti;
- al Vice Segretario per gli incarichi di competenza del Segretario Generale;
- al Consiglio comunale per gli incarichi di competenza della Giunta;
- alla Giunta Comunale per gli incarichi di competenza del Consiglio comunale.

TITOLO II DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9

Abrogazione di norme, entrata in vigore e pubblicità

Con decorrenza dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni precedente norma regolamentare o disposizione in contrasto con la disciplina in esso contenuta.

La disciplina posta dal presente codice è di diretta derivazione legislativa e da ciò consegue la disapplicazione degli istituti e delle norme, anche se diversamente denominati

e disciplinati, già previsti in precedenti disposizioni, di qualunque livello, incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

Il presente regolamento, è soggetto alla pubblicazione all'albo pretorio del Comune ed entra in vigore nei termini di cui alla L.R. n. 44/91.

Copia del presente regolamento viene trasmesso al Sindaco, al Segretario Generale e a tutti i dirigenti nonché - in ottemperanza a quanto disposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con comunicato del Presidente del 14 maggio 2015 - pubblicata sul sito "web" istituzionale dell'ente nell'apposita sottosezione "Disposizioni generali" della sezione "Amministrazione Trasparente".

Art. 10

Rinvio dinamico

Le norme del presente regolamento si intendono modificate e sono da disapplicare, senza alcuna formalità, per effetto di sopravvenute disposizioni legislative regionali e/o statali vincolanti e non derogabili dalla potestà dell'ente ed incompatibili con la presente disciplina.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente codice, si applica comunque la normativa di rango superiore.